



CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 11 (Codice penale militare di guerra)

Mobilitazione delle forze armate dello Stato

La mobilitazione generale o parziale delle forze armate dello Stato importa, per i reati militari commessi dagli appartenenti alle forze mobilitate, l'applicazione della legge penale militare di guerra.

Versione in vigore dal 6 maggio 1941 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Partizione	Codice penale militare di guerra
Libro	Primo — Della legge penale militare di guerra, in generale
Titolo	Primo — Della legge penale militare di guerra e della sua applicazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-11-mobilitazione-delle-forze-armate-dello-stato>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it